

***COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO***

**PROVINCIA DI PADOVA**

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche**  
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

**Relazione tecnica**

## INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Selvazzano Dentro, con atto del Consiglio comunale n. 63 del 21/12/2015, approvava il *"Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “*in house*” (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2017** questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla

predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

#### **MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE (D.C.C. 146/2017)**

SOCIETA'	% DI PARTECIPAZIONE DIRETTA SELVAZZANO DENTRO	% DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA SELVAZZANO DENTRO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RIFERIMENTI	CLASSIFICAZIONE
ETRA S.p.A	2,650%		Società di capitali a capitale interamente pubblico per lo svolgimento di servizi pubblici locali in materia di risorse ambientali, di risorse idriche e di servizi energetici	Art. 11quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
SINTESI S.R.L.		2,65%	Società che opera nella progettazione e consulenza ambientale ed energetica per il trattamento dei rifiuti	Art. 11quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
E.B.S. ETRA BIOGAS S.a.r.l.		2,6235%	Società che opera nella produzione del biometano	Art. 11quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
ETRA ENERGIA S.r.l.		1,299%	Società di capitali a capitale interamente pubblico controllata da Ascopiave S.p.A. per la commercializzazione di energie nelle sue diverse forme (calore, elettrica, gas altre)	Art. 11quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
VIVERACQUA S.c.a.r.l.		0,35272%	Società consortile a capitale interamente pubblico nata per istituire una stabile collaborazione tra le aziende di gestione dei servizi Idrico Integrato	Art. 11quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
UNICAENERGIA S.r.l.		1,113%	Società di capitali a capitale interamente pubblico che ha per oggetto la progettazione, costruzione, ristrutturazione, gestione, manutenzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica	Art. 11quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
PRONET S.r.l. confluita in NET S.r.l.by		0,69801%	Società di capitali	Art. 11quinquies D.Lgs.	Società partecipata

TELERETE NORDEST S.r.l.				118/2011	
ASI S.r.l.		0,53%	Società di capitali a capitale interamente pubblico	Art. 11 quinquies D.Lgs.11 8/20 11	Società partecipata

### AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTE (D.C.C. 146/2017)

SOCIETA'	% DI PARTECIPAZIONE DIRETTA SELVAZZANO DENTRO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	AZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE	ATTIVITÀ COMPIUTE DALL'ENTE IN ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI REVISIONE STRAORDINARIA
BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.	0,0009%	Intermediazione monetaria di istituti monetari diversi dalle Banche centrali	Alienazione quote	Comunicazione ai soci della dismissione ai fini del diritto di prelazione (prot. 47264 dell'11/12/2018)

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 29/09/2017, questo Comune ha **provveduto ad attivare le procedure** necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione della partecipazione societaria consistente nella dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati.

### RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo

gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "2" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

Al termine della ricognizione effettuata **non si prevede un nuovo piano di razionalizzazione.**

Per quanto riguarda altresì le altre partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è confermato, si evidenzia la **situazione al 31/12/2017 con indicazione delle azioni intraprese/stabilite nel corso del 2018:**

SOCIETA'	% DI PARTECIPAZIONE DIRETTA SELVAZZANO DENTRO	% DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA SELVAZZANO DENTRO	AZIONI INTRAPRESE NEL CORSO DEL 2018	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RIFERIMENTI	CLASSIFICAZIONE
ETRA S.p.A	2,6544%			Società di capitali a capitale interamente pubblico per lo svolgimento di servizi pubblici locali in materia di risorse ambientali, di risorse idriche e di servizi energetici	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
SINTESI S.R.L.		2,654%	Deliberata l'incorporazione in Etra (Verbale C.G. 19/11/2018)	Società che opera nella progettazione e consulenza ambientale ed energetica per il trattamento dei rifiuti	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
E.B.S. ETRA BIOGAS S.a.r.l.		2,628%	Deliberata l'alienazione (Verbale C.G. 19/11/2018)	Società che opera nella produzione del biometano	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
ETRA ENERGIA S.r.l.		1,301%		Società di capitali a capitale interamente pubblico controllata da Ascopiave S.p.A. per la commercializzazione di energie nelle sue diverse forme (calore, elettrica, gas altre)	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata

VIVERAC QUA S.c.a.r.l.		0,328%		Società consortile a capitale interamente pubblico nata per istituire una stabile collaborazione tra le aziende di gestione dei servizi Idrico Integrato	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
UNICAENEGIA S.r.l.		1,115%	Deliberata la cessione delle quote (Verbale C.G. 19/11/2018)	Società di capitali a capitale interamente pubblico che ha per oggetto la progettazione, costruzione, ristrutturazione, gestione, manutenzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
PRO.NET S.r.l.  IN LIQUIDAZIONE (dal 2012)		0,699%	Attesa termine procedura fallimentare per cessazione attività (Verbale C.G. 19/11/2018)	Società di capitali		Società partecipata
NET-T S.r.l. by TELERETE NORDEST S.r.l.		0,267%	Nel luglio 2018 è avvenuta l'alienazione della partecipazione	Società di capitali	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
ASI S.r.l.		0,530%		Società di capitali a capitale interamente pubblico	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata

### **BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.**

Con riferimento alla quota di partecipazione dello 0,0009%, nei prossimi mesi verrà portata a termine la procedura di dismissione delle quote azionarie possedute, già intrapresa con l'invio della PEC a tutti i soci del 11/12/2018 prot. 47264 (dismissione ai fini del diritto di recesso - come deliberato con atto di Consiglio n. 39 del 29/09/2017).

Sotto si riportano le partecipazioni di Banca Popolare Etica al 31/12/2017:

<b>Partecipazioni</b>	<b>%</b>
Etica SGR spa	51.47
L'Ape	25.00
Esprit	14.29
Innesco	14.23
Libera Terra	12.66
FairTrade	12.05
Sefea	8.00



Sarispay	4.51
GPL Concordia	3.80
Cultura Bank	2.30
Coopmed	2.28
Sed Capital B.	1.67
MAG_6	1.41
Etimos	1.37
E. di C.	1.26
CGM	1.22
Fefisol	1.05
SEC	0.85
MAG Servizi	0.80
Merkur	0.78
SIDI	0.73
La Nef	0.13
èNostra	0.12
Goiner	0.02
FidiToscana	0.02
EbanckKa	0.02
CCB	0.01
Triodos	0.01
Oikocredit	0.01
Bancomat	0.01
Visa Inc	0.00
C.C.F.S.	0.00

Selvazzano Dentro, 17/12/2018

Il Responsabile del  
Settore Servizi Finanziari  
Dr. Michele Barbetta  
(con firma digitale)